

MICROCREDITO

Legge Regione Valle d'Aosta 23 dicembre 2009, n. 52

Interventi regionali per l'accesso al credito sociale

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. società con socio unico - capitale sociale di Euro 112.000.000,00 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 00415280072

Sede: Via Festaz n. 22 - 11100 AOSTA

Tel.: 0165 269211 - Fax: 0165 235206

Email: finaosta@finaosta.com - sito internet: www.finaosta.com

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari: n. 806

Iscrizione nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia: n. 33050

Direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

CHE COS'E' IL MUTUO PER IL MICROCREDITO

Possono beneficiare del mutuo per il microcredito i soggetti il cui deficit fondamentale è rappresentato dall'impossibilità di accedere al credito per le vie ordinarie, ma che sono meritevoli di fiducia in quanto portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità che permettono loro di conseguire un'autonomia tale da superare la situazione di bisogno, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 52/2009 e dalla delibera della Giunta regionale n. 961 del 9 aprile 2010.

Il mutuo per il microcredito è un finanziamento chirografario della durata massima di 5 anni.

Il microcredito si distingue in:

- **crediti di emergenza**, finalizzati ad affrontare i bisogni primari dell'individuo, quali le spese per la casa e per i beni durevoli essenziali e le spese straordinarie per eventi particolari della vita che coinvolgono il richiedente e i familiari conviventi;
- **crediti per la realizzazione di forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale**; sono finanziabili le spese necessarie all'avvio dell'impresa, per l'acquisto di beni mobili e per costituzione di liquidità.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. Le rate sono bimestrali.

Il mutuo si perfeziona con la stipula di un contratto che prevede l'erogazione dell'intero importo e la messa a disposizione della somma mutuata mediante bonifico su conto corrente o in contanti.

Crediti di emergenza

Possono beneficiare dei crediti di emergenza le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 52/2009 e dalla delibera della Giunta regionale n. 961 del 9 aprile 2010; i principali requisiti sono i seguenti:

- a) compimento del 18° anno di età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta;
- c) cittadinanza in uno Stato extracomunitario purché in possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta.

Crediti per la realizzazione di forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale

Possono beneficiare di crediti per la realizzazione di progetti e forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale nuove imprese, in forma singola o associata, che rientrino nella definizione comunitaria di piccola imprese e abbiano sede operativa nel territorio regionale, i cui soci siano impossibilitati a accedere al credito per le vie ordinarie, ma meritevoli di fiducia, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 52/2009 e dalla delibera della Giunta regionale n. 961 del 9 aprile 2010 e in particolare:

- a) compimento del 18° anno di età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta;
- c) cittadinanza in uno Stato extracomunitario purché in possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL MUTUO PER IL MICROCREDITO

La domanda di mutuo è presentata a FINAOSTA S.p.A. mediante apposita modulistica, corredata dalla documentazione indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 961 del 9 aprile 2010.

Alla domanda deve essere allegata **lettera di presentazione di un operatore territoriale** iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 della Legge regionale n. 52/2009.

FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria e subordinatamente al ricevimento del parere del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, ove previsto, delibera la concessione del mutuo.

IL MUTUO PER IL MICROCREDITO E I SUOI RISCHI

Il mutuo **per il microcredito** è un **mutuo a tasso fisso**.

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Nel caso di tasso fisso, il cliente è certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Il soggetto beneficiario è obbligato a non vendere i beni finanziati, senza preventiva autorizzazione del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale.

I controlli sono effettuati dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, su indicazione del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese al fine della concessione delle agevolazioni ovvero la diversa destinazione delle somme ricevute, l'Assessorato di cui sopra dispone la revoca delle agevolazioni concesse.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 - Aosta) e sul sito di FINAOSTA S.p.A. www.finaosta.com.

Le **informazioni sul mutuo per il microcredito** sono disponibili:

- presso l'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali (Direzione Politiche Sociali - Località Grande Charriere n. 40 - Saint Christophe);
- presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 - Aosta).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO (TAEG)

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari al tasso annuo applicato al mutuo.
Oltre al TAEG non ci sono altri costi a carico del cliente.

IMPORTO E DURATA DEL MUTUO – TASSI

A) Mutuo per crediti di emergenza

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	L'importo del mutuo è compreso tra Euro 750,00 e Euro 5.000,00
Durata del mutuo	La durata del mutuo non può essere superiore a 5 anni
Tasso di interesse nominale annuo	Il tasso di interesse è fisso ed è pari a: - 0,50% annuo (mutuo di durata non superiore a 30 mesi) - 1,00% annuo (mutuo di durata superiore a 30 mesi e fino a 60 mesi)
Modalità di determinazione del tasso di interesse	La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il tasso di interesse da applicare al mutuo (art. 12 – L.R. 52/2009). Non sono previste specifiche scadenze per l'eventuale variazione. Il tasso di interesse annuo fisso attualmente in vigore è stato stabilito con delibera della Giunta regionale n. 961 del 9 aprile 2010.
Tasso di mora	0,00%

B) Mutuo per crediti per la realizzazione di forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	L'importo del mutuo è compreso tra Euro 750,00 e Euro 15.000,00
Durata del mutuo	La durata del mutuo non può essere superiore a 5 anni
Tasso di interesse nominale annuo per mutuo di importo compreso tra Euro 750,00 e Euro 10.000,00	Il tasso di interesse è fisso ed è pari a: <ul style="list-style-type: none"> - 0,50% annuo (mutuo di durata non superiore a 30 mesi) - 1,00% annuo (mutuo di durata superiore a 30 mesi e fino a 60 mesi)
VOCI	COSTI
Tasso di interesse nominale annuo per mutuo di importo compreso tra Euro 10.000,01 e Euro 15.000,00	Il tasso di interesse è fisso ed è pari a: <ul style="list-style-type: none"> - 1,00% annuo (mutuo di durata non superiore a 30 mesi) - 1,00% annuo (mutuo di durata superiore a 30 mesi e fino a 60 mesi)
Modalità di determinazione del tasso di interesse	La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il tasso di interesse da applicare al mutuo (art. 12 - L.R. 52/2009). Non sono previste specifiche scadenze per l'eventuale variazione. Il tasso di interesse annuo fisso attualmente in vigore è stato stabilito con delibera della Giunta regionale n. 961 del 9 aprile 2010.
Tasso di mora	Il tasso di mora è pari al tasso legale in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata e alla data di risoluzione del contratto.
Tasso di mora in vigore dal 1° gennaio 2012	2,50%
Tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2012	2,50%

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' stata fissata al 2,50% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

SPESE

VOCI	COSTI
Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria	Euro 0,00
Spese per la gestione del rapporto	
Incasso rata	Euro 0,00
Invio comunicazioni	Euro 0,00
Accollo mutuo	Euro 0,00

PIANO AMMORTAMENTO

VOCI	COSTI
Tipo di ammortamento	Ammortamento "francese"
Tipologia della rata	Rata di ammortamento costante
Periodicità delle rate	Rate di ammortamento bimestrali

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO

Importo mutuo Euro	Tasso di interesse annuo	Durata del mutuo (mesi)	Numero rate bimestrali	Importo della rata bimestrale
750,00	0,50%	30	15	50,34
1.500,00	0,50%	30	15	100,67
3.000,00	0,50%	30	15	201,34
5.000,00	0,50%	30	15	335,56
10.000,00	0,50%	30	15	671,12
15.000,00	1,00%	30	15	1.013,39
750,00	1,00%	60	30	25,66
1.500,00	1,00%	60	30	51,31
3.000,00	1,00%	60	30	102,61
5.000,00	1,00%	60	30	171,01
10.000,00	1,00%	60	30	342,02
15.000,00	1,00%	60	30	513,03

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della **legge sull'usura** (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sul sito internet (www.finaosta.com).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del mutuo il cliente **non** deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.

IMPOSTE

Per la stipula del mutuo il cliente **non** deve sostenere costi relativi alle imposte.

Le imposte per la stipula del contratto di mutuo sono a carico di FINAOSTA S.p.A..

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

FINAOSTA S.p.A. entro 20 giorni effettua l'istruttoria. Il tempo massimo indicato:

- decorre dal momento di consegna da parte del cliente della documentazione completa;
- non tiene conto dei tempi necessari per ottenere il parere del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, ove previsto.

Disponibilità dell'importo

La messa a disposizione del cliente dell'importo del mutuo avviene nel giorno di firma del contratto.

ESTINZIONE ANTICIPATA - RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto a FINAOSTA S.p.A. tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la FINAOSTA S.p.A. provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il cliente può presentare un reclamo a FINAOSTA S.p.A. a mezzo posta ordinaria indirizzandolo all'Ufficio reclami c/o Direzione Legale e Contenzioso - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA o tramite posta elettronica, indirizzandolo a reclami@finaosta.com. FINAOSTA S.p.A. deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), alle seguenti condizioni:

- a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo a FINAOSTA S.p.A.;
- b) la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se la parte mutuataria chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- c) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile presso FINAOSTA S.p.A., consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a FINAOSTA S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Conciliatore Bancario).

In ogni caso, **l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 2 e 4 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.**

LEGENDA

Accollo	Contratto tra il mutuatario e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo.
Capitale residuo	Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.
Contratto di mutuo	Contratto che prevede l'erogazione del mutuo in unica soluzione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano prevede rate costanti, con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Risoluzione del contratto	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del mutuo per rate insolute, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse, le spese di istruttoria della pratica e le imposte.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto da FINAOSTA S.p.A. non sia superiore.
Vincoli	Obblighi a carico del mutuatario previsti dalla normativa regionale che disciplina le modalità di concessione del mutuo.